

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA)

Modifica del 12 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 9a Prestazioni sottostanti all'imposta sull'acquisto
(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)

Sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA esclusivamente le prestazioni di servizi.

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 641.201**

